



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 23/10/2018

OGGETTO : Approvazione transazione per definizione vertenza Serratore Giuditta c/ Comune di Curinga

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **23** del mese di **ottobre** , alle ore **18,30** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
SERRAO	Dott..	Vincenzo	Sindaco –	X	
DE NISI	D.ssa	Immacolata Vincenza	Vice Sindaco	X	
SORRENTI	Avv.	Roberto	Assessore	X	
SORRENTI	Dott.ssa	Maria	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore		X
			Totale	4	1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, dott. Vincenzo Serrao, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con atto di citazione notificato all'Ente il 09/04/2018 ed acquisito al protocollo in pari data con il numero 2202, la sig.ra Serratore Giuditta (C.F.: SRRGTT83T66M208N), nata a Lamezia Terme (CZ) il 26/12/1983 e residente in Curinga (CZ) c.da Torrevecchia n.67, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Surace del Foro di Lamezia Terme, (C.F.: SRCGNE50M23A552X), citava in giudizio il Comune di Curinga avanti al Tribunale Ordinario di Lamezia Terme per ottenere un risarcimento di danni quantificati in € 20.376,71, citando per l'udienza del 16/07/2018.

CHE la pretesa risarcitoria si riferisce alle lesioni personali riportate dalla sopra detta Sig.ra Serratore Giuditta in occasione di un sinistro occorso a Curinga in data 19/10/2014, alle ore 17,30 circa, allorché, stando a quanto riportato nell'atto di citazione, la Sig.ra Serratore Giuditta mentre si recava nella Chiesa sita a Curinga in piazza Immacolata, inciampava in una buca presente sul manto stradale della suddetta piazza e "*cadeva rovinosamente*" a terra.

CHE la vertenza *de qua* è tutt'ora pendente presso il Tribunale di Lamezia Terme.

CONSIDERATO che tra le parti è maturata l'intenzione di addivenire ad un bonario componimento, in relazione alla controversia in esame, e di abbandonare la causa in corso;

VISTA, da ultimo, la nota prot. n.6684 del 23 ottobre 2018, con la quale l'Avv. Eugenio Surace, in qualità di legale di controparte, ha formulato a questo Ente, in esito alle trattative intercorse, una proposta di transazione al fine di definire la vertenza di che trattasi;

CONSIDERATO che la citata proposta transattiva prevede quali condizioni per l'estinzione in via stragiudiziale e con effetti definitivi della vertenza promossa dalla succitata Sig.ra Serratore Giuditta contro il Comune di Curinga il pagamento della complessiva somma di euro 3.500,00 (*diconsi euro tremila/cinquecento*) per sorte capitale, oltre ad euro 2.500,00 (*diconsi euro duemila/cinquecento*), per spese, diritti ed onorari da liquidare separatamente all'Avv. Eugenio Surace, per un totale complessivo di euro 6.000,00 (SEIMILA/0);

ESAMINATA attentamente la proposta transattiva;

RITENUTA soluzione opportuna e conveniente, per ambo le parti, quella di addivenire a conciliazione valutando congruo ed equo l'importo richiesto dal legale di controparte soprattutto tenuto conto del danno riportato dalla controparte e del concreto rischio di soccombenza dell'Ente insito nella vertenza in atto;

VISTO l'atto di citazione sopra citato;

VISTA la nota prot.n. n.6684 del 23 ottobre 2018 trasmessa dal legale dell'Ente in merito alla vertenza *de qua*;

RITENUTO di provvedere in merito e di aderire alla soluzione transattiva proposta per la definizione del giudizio promosso dalla Sig.ra Serratore Giuditta, come sopra generalizzata, contro il Comune di Curinga, con atto di citazione, datato 06/04/2018, notificato all'Ente in data 9 aprile 2018 ed acquisito al protocollo in pari data al n.2202, innanzi al Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, tutt'ora pendente, mediante il pagamento della somma di € 6.000,00 (*diconsi euro seimila*), omnia comprensiva, a tacitazione definitiva di ogni pretesa in dipendenza del sinistro in oggetto, con rinuncia al proseguimento della causa.

ACCERTATO che la spesa trova copertura sul titolo 1, missione 1, programma 2, capitolo 550/1 epigrafato: "*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*" del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

ATTESO CHE la forma del componimento bonario sopra enunciata appare vantaggiosa per l'Ente che, allo stato attuale, e nell'ipotesi di prosieguo del contenzioso, si esporrebbe a dover fronteggiare inevitabilmente ulteriori spese;

ACCERTATO che per quanto emerso nello specifico caso ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per approdare in legittimità ad un atto di componimento bonario, essendo chiaramente valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

ATTESO CHE la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, con il parere n.188/2011, ha escluso la riconducibilità dell'obbligazione nascente da un atto transattivo alla nozione di debito fuori bilancio, motivando come segue: *<<per quanto più specificamente concerne "gli accordi transattivi", va rilevato come, nel succitato parere di questa Sezione n.116/2010 del 22/29 luglio 2010, si facesse, tra l'altro, cenno della intervenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale detti accordi dovevano esser esclusi dalla tipologia dei debiti fuori bilancio, sia in considerazione della mancata previsione degli accordi stessi nell'elenco di cui al citato art.194, sia perché, presupponendo i medesimi la determinazione dell'ente di pervenire alla contrapposizione dei contrapposti interessi, risultava possibile, all'Ente medesimo prevedere il sorgere dell'obbligazione nonché la tempistica dell'adempimento; con l'effetto che l'ente de quo veniva trovarsi nelle condizioni di poter attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi, i quali pertanto non potevano essere ricondotti al concetto di sopravvenienza passiva.*

Particolarmente illuminante appariva, al riguardo, il contenuto del principio contabile di cui al punto 104: "gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art.194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo>>;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, giusto parere espresso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Liguria n.5/2014 (in tal senso vedi anche Sezione Regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n.345/2013 del 25/09/2013).

VISTI

- il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l vigente regolamento comunale dei controlli interni;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di definire in € 6000,00 (*diconsi euroseimila*) l'importo occorrente a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della Sig.ra Serratore Giuditta (C.F.: SRRGTT83T66M208N), nata a Lamezia Terme il 26/12/1983 e residente in Curinga (CZ) c.da Torrevecchia n.67, in relazione alla vertenza ampiamente descritta in premessa.

Di determinare nell'importo complessivo di € 2.500,00 la somma complessiva lorda da corrispondere all'Avv. Eugenio Surace a titolo di spese e competenze professionali maturate in relazione alla vertenza *de qua*.

Di dare atto che i predetti importi, da corrispondersi entro e non oltre 20 giorni dalla data di esecutività della presente, sono da intendersi a saldo e transazione di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della Sig.ra Serratore Giuditta in relazione alla vertenza di cui trattasi.

Di dare atto che, per effetto della definizione in via transattiva della vertenza in questione, l'Avv. Eugenio Surace rinuncia al proseguimento della causa contro il Comune di Curinga attualmente pendente presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme.

Di dare atto che, in caso di mancato o ritardato pagamento oltre i termini stabiliti, l'accordo bonario tra le parti è da intendersi risolto e l'Avv. Eugenio Surace potrà riprendere l'azione legale contro il Comune.

Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali gli adempimenti consequenziali necessari per l'impegno e la liquidazione delle somme come sopra indicate, ammontanti complessivamente ad € 6.000,00, nel rispetto del termine sopra indicato.

Di dare atto che la predetta spesa trova copertura sul titolo 1, missione 1, programma 2, cap 550/1 del bilancio 2018/2020, esercizio 2018, epigrafato "*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*".

Di stabilire che la presente deliberazione verrà sottoscritta dall'Avv. Eugenio Surace per accettazione di tutto quanto in essa contenuto e che, in esito a tale sottoscrizione, la stessa assumerà valore contrattuale.

Di disporre, conseguentemente, la trasmissione della presente deliberazione all'Avv. Eugenio Surace, meglio generalizzato in premessa.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del.n.57/2018

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Approvazione transazione per definizione vertenza Serratore Giuditta c/ Comune di Curinga*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to *D. ssa Mariagrazia Crapella*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to *Dott. Umberto Ianchello*

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to : Dott. Vincenzo Serrao


► Il Segretario Comunale

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 7235.

Data 09/11/2018



► Il Responsabile

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 09/11/2018



► Il Responsabile

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 09/11/2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella